

(N. 2493)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(CAMPILLI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-inglese firmato a Londra il 28 giugno u. s., mentre stabiliva, tra l'altro, una procedura per la restituzione delle proprietà italiane in Cirenaica, in previsione che tale restituzione non avrebbe potuto essere ultimata per la fine di ottobre, data entro la quale avrebbe dovuto essere soppresso l'ufficio di quel Custode britannico, disponeva quanto segue:

Art. 4 - 4 c). — « Per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano ed il

Governo del Regno Unito concluderanno, prima della cessazione dell'Amministrazione britannica, un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati ».

A ciò provvede appunto il presente Accordo, firmato a Roma il 7 novembre 1951, che si compone di uno scambio di lettere ed un allegato a che è stato convenuto dopo una serie di trattative svoltesi a Palazzo Chigi tra fun-

zionari di questo Ministero degli Affari Esteri e prappresentanti del competente Dipartimento del Ministero inglese degli Affari Esteri (F.O.A.A.T.).

A chiarimento del contenuto di tale Accordo e dei suoi fini di difesa degli interessi italiani nella Libia Orientale, si fa presente quanto segue:

1° l'accoglimento della proposta britannica di prendere in consegna i beni privati italiani fin qui amministrati dal Custode è stato suggerito, più che dalla preannunziata chiusura dell'apposito ufficio inglese, dall'imminente proclamazione del nuovo Stato libico e dalla conseguente preoccupazione di evitare che la gestione delle proprietà italiane andasse a finire nelle mani del Governo locale;

2° non essendosi potuto trovare un ente italiano di sicuro affidamento, disposto ad assumersi, per conto del Governo e nell'interesse dei proprietari, una tale complessa amministrazione, è stato necessario ricorrere alla istituzione di un ufficio governativo, successore dell'analogo dipartimento britannico, il quale riceverà in consegna le proprietà, le amministrerà nell'interesse dei proprietari assenti e le rilascerà agli stessi di mano in mano che essi si presenteranno personalmente o a mezzo di legale procuratore;

3° si è ottenuto che l'Ufficio italiano si installerà nei locali attualmente occupati dal

corrispondente ufficio inglese usufruendo anche dalla loro attrezzatura, e che i funzionari inglesi, dopo le avvenute consegne, continueranno a rimanere in Cirenaica per fornire tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti e per agevolare il buon funzionamento della nuova organizzazione;

4° per quanto riguarda infine le spese di riparazione degli immobili danneggiati dalla guerra, che sono state effettivamente sostenute dal Governo e dalle Forze armate britanniche per renderli abitabili, per un ammontare comunicato da Londra di circa 70.000 sterline, e che, ai termini del citato Accordo del 28 giugno 1951 avrebbero dovuto essere addebitate ai singoli proprietari in misura non superiore al 75 per cento, si è ottenuto che gli Inglesi si dichiarassero tacitati con una somma *à forfait* di 25.000 lire egiziane da trattenersi sui proventi esistenti in cassa che essi trasferiranno all'organizzazione italiana insieme alla massa delle proprietà.

La somma media che sarà pertanto addebitata ad ogni singolo proprietario per spese di riparazione verrà quindi a risultare di circa due terzi inferiore a quella sostenuta dalla Amministrazione britannica e ciò ci consentirà di ripartirla equamente tra le varie proprietà in proporzione ai lavori di ripristino in ciascuna di esse realmente effettuati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ACCORDO

TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA
RELATIVO AI BENI ITALIANI IN CIRENAICA

Rome, 7th November, 1951

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of to-day's date signed on your behalf by the Secretary General, His Excellency Count Vittorio Zoppi, referring to the recent discussions which have taken place in Rome between representatives of the Italian Government and His Majesty's Government in the United Kingdom regarding the procedure to be adopted in connexion with the hand-over and future administration of Italian private property in Cyrenaica, in implementation of Article 4, subparagraph 4 (c), of the Anglo-Italian Agreement of 28th June, 1951. These discussions resulted in an agreement, subject to the approval of the two Governments, of which the details are contained in the Annex to Your Excellency's Note.

I have the honour to inform Your Excellency that the terms of the Annex to your Note - the English text of which is attached hereto - have been approved by His Majesty's Government in the United Kingdom, who agree to Your Excellency's proposal that your Note with its enclosure, together with the present reply, shall constitute an Agreement between our two Governments for the hand-over and future administration of Italian private property in Cyrenaica.

I avail myself of this opportunity to express to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

V. A. L. MALLET

His Excellency Alcide DE GASPERI

Minister for Foreign Affairs

ROME

ANNEX

AGREEMENT

REGARDING THE HAND-OVER AND FUTURE ADMINISTRATION OF ITALIAN PRIVATE
PROPERTY IN CYRENAICA

Article 1.

General.

(1) As from a date, not later than the 15th November, 1951, to be agreed between the Italian Government and the Government of the United Kingdom (hereinafter referred to as "the agreed date"), the management and administration of all property in Cyrenaica referred to in the Anglo-Italian Agreement of the 28th June, 1951, other than the property of institutions, companies and associations referred to in paragraphs 5 and 9 of Article 5 of that Agreement, shall, if it is still in the custody of the present Custodian of Property Department, be undertaken by an officer nominated from time to time by the Italian Government until the property can be released to the owners. The officer in question (hereinafter referred to as the "appointed officer") shall be entitled to employ such staff as may be appropriate for the carrying out of such duties.

(2) The appointed officer shall take over all assets and all liabilities as they stand at the agreed date.

(3) The appointed officer shall release any such property to the owners only when they have given the discharge and indemnity referred to in the Anglo-Italian Agreement of 28th June, 1951. The appointed officer shall deliver such discharges and indemnities to the competent Representative of the Government of the United Kingdom.

(4) The Government of the United Kingdom shall hand over all records dealing with the administration of the said property and, subject to Article 3, all funds held by the Custodian of Property in Cyrenaica for the account of the Italian owners.

Article 2.

Organisation of Future Administration.

(1) On the agreed date the Government of the United Kingdom shall make available to the Italian Government the office accommodation at present occupied by the Custodian of Property Department.

(2) The Italian Government shall, after the agreed date, in the first instance continue in service on the present conditions the locally engaged staff of the Custodian of Property Department who elect to remain so employed.

(3) The Government of the United Kingdom shall discharge all outstanding obligations to locally engaged staff on the agreed date.

(4) Subject to the individual officials concerned being willing, the Government of the United Kingdom shall retain the British officials of the present Custodian of Property Department on the staff of the United Kingdom Representative in Benghazi for a period of three months from the agreed date, to be available as required, to assist the appointed officer in checking individual owners' accounts and effecting the smooth running of the new organisation.

Article 3.

Costs of Rehabilitation.

(1) In pursuance of the principle established by Article 3 of the Anglo-Italian Agreement of the 28th June, 1951, the Government of the United Kingdom shall be entitled to retain from the funds under their control on the agreed date the sum of £. 25,000 Egyptian in full and final settlement of outstanding claims in respect of the costs of the rehabilitation of the property to which this Agreement relates.

(2) The Government of the United Kingdom shall supply to the appointed officer, not later than the 1st January, 1952, particulars of all such rehabilitation costs as have not yet been communicated to the Italian Government.

Roma, 7 novembre 1951

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alle conversazioni che hanno avuto luogo a Roma fra i Rappresentanti del Governo di S. M. Britannica nel Regno Unito e quelli del Governo italiano sulla procedura da adottare in relazione al passaggio di consegne ed alla futura amministrazione delle proprietà private italiane in Cirenaica in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 4-4 (c) dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951. Tali conversazioni si sono concluse con un Accordo, subordinato all'approvazione dei due Governi, come dal testo allegato alla presente lettera.

Il contenuto della presente lettera e quello dell'allegato hanno ricevuto l'approvazione del Governo italiano. Se essi pertanto risultano accetti anche da parte del Governo di S. M. Britannica nel Regno Unito, propongo che la presente lettera e il suo allegato, insieme con la risposta di Vostra Eccellenza in termini analoghi, costituiscano la prova dell'Accordo intervenuto fra i nostri due Governi per il regolamento del passaggio di consegne e della futura amministrazione delle proprietà private italiane in Cirenaica.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

p. *Il Ministro*

ZOPPI.

A Sua Eccellenza

Sir Victor A. L. MALLETT K. C. M. G., C. V. O.

Ambasciatore di S. M. Britannica

ROMA

ALLEGATO.

ACCORDO RELATIVO AL PASSAGGIO DI CONSEGNE E ALLA FUTURA
AMMINISTRAZIONE DELLE PROPRIETÀ ITALIANE IN CIRENAICA

Articolo 1.

Disposizioni generali.

1. A partire da una data non successiva al 15 novembre 1951, quale sarà convenuta fra il Governo italiano e quello del Regno Unito (nel testo indicata come « la data convenuta »), la gestione e l'amministrazione di tutte le proprietà italiane in Cirenaica di cui è parola nell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951, ad eccezione di quelle degli Enti indicati nei paragrafi 5 e 9 dell'articolo 5 di tale Accordo, verranno assunte, ove le proprietà stesse siano tuttora amministrate dall'attuale Ufficio del Custode britannico e fino al momento in cui saranno restituite agli aventi diritto, da un funzionario debitamente nominato dal Governo italiano.

Il funzionario suddetto (nel testo indicato come « l'amministratore ») avrà facoltà di impiegare alle proprie dipendenze tutto il personale che risulterà necessario per l'assolvimento di tale compito.

2. L'amministratore prenderà in consegna tanto le attività quanto le passività patrimoniali relative alle proprietà anzidette quali risulteranno alla data convenuta.

3. L'amministratore restituirà agli aventi diritto le singole proprietà soltanto dopo che ne avrà ricevuto la dichiarazione liberatoria di cui è parola nell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951. Tale dichiarazione sarà da lui rimessa al competente Rappresentante del Governo del Regno Unito.

4. Il Governo del Regno Unito si impegna a consegnare tutti i documenti relativi all'amministrazione delle proprietà predette nonché, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3, tutti i fondi posseduti dal Custode britannico in Cirenaica per conto dei proprietari italiani.

Articolo 2.

Organizzazione della futura Amministrazione.

1. Alla data convenuta il Governo del Regno Unito metterà a disposizione del Governo italiano l'attrezzatura e i locali d'ufficio attualmente occupati dall'ufficio del Custode britannico.

2. Dopo la data convenuta il Governo italiano manterrà inizialmente in servizio, alle stesse condizioni attuali, gli impiegati assunti localmente dall'ufficio del Custode britannico che saranno disposti a rimanere al loro posto.

3. Il Governo del Regno Unito provvederà a soddisfare il personale assunto localmente di ogni suo avere fino alla data convenuta.

4. Il Governo del Regno Unito si dichiara disposto a trattenere in servizio, qualora consentano, per un periodo di tre mesi dalla data convenuta, nel personale della Rappresentanza britannica in Bengasi, gli attuali funzionari britannici dell'Ufficio del Custode in modo che essi siano disponibili, quando necessario, per assistere l'amministratore nel controllo dei conti dei singoli proprietari e per agevolare il buon funzionamento della nuova organizzazione.

Articolo 3.

Spese di riparazione di immobili.

1. In applicazione del principio stabilito dall'articolo 3 dell'Accordo italo-britannico del 28 giugno 1951, il Governo del Regno Unito potrà trattenere, sui fondi in suo possesso alla data convenuta, la somma di venticinquemila lire egiziane a piena e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa per spese di riparazione effettuate alle proprietà cui si riferisce il presente Accordo.

2. Il Governo del Regno Unito provvederà a fornire all'amministratore, entro il 1° gennaio 1952, tutti i particolari concernenti le spese di riparazione che non siano già stati comunicati al Governo italiano.